

alla pesca. Nessuna regola speciale per l'arruolamento dei pescatori ora fatto abitualmente, con patti inumani e di sfruttamento, *alla parte* e fonte perciò di continui litigi; nessuna giurisdizione particolare per derimere prontamente le controversie, nessuna forma di assistenza pubblica in favore di quella povera e misera parte della gente di mare che vive una vita grama di grandi pericoli e di grande miseria, umile, ignorante, rassegnata. A quegli oscuri lavoratori, ai vecchi inabili viventi quasi di elemosina al sole delle nostre marine, alle vedove, agli orfani, nessuna assistenza. Le casse degli invalidi non riguardano i pescatori; la legge per gl' infortuni sul lavoro impone l'obbligo dell'assicurazione solo alle barche che, con più di cinque persone salariate d'equipaggio, esercitano la pesca oltre i dieci chilometri dal litorale, e ciò con risentito aggravio per quella misera industria, e senza un vero vantaggio per i pescatori i quali in generale navigano *alla parte*, e quindi sono esclusi quasi tutti dai benefici della legge.

Per la prima volta, sono adottati provvedimenti a favore non solo della pesca ma anche dei pescatori con la legge 11 luglio 1904 ¹⁾.

Essa promuove l'organizzazione dei pescatori del litorale italiano in associazioni cooperative di produzione e lavoro, le quali debbono essere unite in cinque sindacati corrispondenti alle seguenti zone litoranee: dalla frontiera francese alla Magra compresa la Sardegna; dalla Magra a Terracina compreso l'arcipelago toscano; da Terracina al Capo di S. Maria di Leuca; litorale della Sicilia e delle isole adiacenti; litorale adriatico fino al capo di S. Maria di Leuca.

I cespiti di cui i sindacati potranno disporre sono un sussidio iniziale ed uno annuale dello Stato, e il due e mezzo per cento dell'utile netto delle società cooperative unite nel sindacato.

¹⁾ Ved. D. LEVI-MORENOS. *I problemi del credito e della cooperazione per le industrie peschereccie italiane*. (Roma — Tip. Coop. sociale, 1908).